



**FONDAZIONE NICOLÒ PICCOLOMINI
PER L'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA**

STATUTO ORGANICO

CAPO I ORIGINE-SEDE-SCOPI-PATRIMONIO-REDDITI

ART.1 - La Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia di Arte Drammatica, eretta a Ente Morale con R.D. del 15 marzo 1943, è messa sotto la disciplina della Legge sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni).

La Fondazione trae origine dal testamento, datato 2 settembre 1939, del fu Nicolò Piccolomini.

La Fondazione stabilisce la propria sede legale in Roma, via Aurelia antica n 164, dove ubica i propri uffici di presidenza e segreteria e saranno tenute le riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 2 - La Fondazione ha per scopo:

- il ricovero, anche sotto forma di ospitalità temporanea, di artisti drammatici indigenti;
- l'elargizione in denaro a favore di artisti drammatici indigenti;
- l'ospitalità di iniziative artistiche patrocinate dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico.

Il ricovero o l'ospitalità temporanea agli artisti drammatici indigenti sarà effettuata, secondo le disponibilità economiche e alloggiative dell'ente, in immobili di proprietà della Fondazione a seguito dell'individuazione dei medesimi da parte del Consiglio di amministrazione. Il ricovero e l'ospitalità saranno disciplinate da un regolamento che verrà adottato dal Consiglio di amministrazione.

La procedura di assegnazione e la quantificazione delle elargizioni avverranno mediante bando pubblico secondo i criteri fissati nel regolamento. Per la

quantificazione delle elargizioni saranno utilizzati i proventi derivanti dalla messa a reddito del patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente.

ART 3 - Il patrimonio della Fondazione, rinveniente dal lascito testamentario del fu Nicolò Piccolomini, è costituito dal complesso di proprietà immobiliari sito tra la Via Aurelia antica, Via Tiradiavoli, Via della Cava Aurelia, Via Gregorio VII e Via San Damaso, per una estensione di circa 19 ettari, ivi comprese la Villa denominata Casa del Sole e la Fornace denominata S. Bruno.

ART. 4 - Le proprietà immobiliari della Fondazione possono essere locare mediante procedure a evidenza pubblica, così come meglio specificato e disciplinato nel regolamento per le locazioni.

La Fondazione ha facoltà di concedere in uso a terzi propri spazi secondo quanto disposto nel regolamento sulle locazioni adottato dalla stessa.

Oltre ai proventi derivanti dalla locazione di immobili, la Fondazione destinerà agli scopi di cui all'art.2 i proventi derivanti da donazioni, contribuzioni e lasciti.

CAPO II AMMINISTRAZIONE

ART.5 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, compreso il Presidente, i quali non debbono avere rapporti di interesse con la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio. Dello stesso fanno parte: il Presidente dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico o persona da esso designata; tre membri designati dalla Regione Lazio, uno dei quali prescelto dai sindacati maggiormente rappresentativi degli artisti drammatici; un membro designato dal Sindaco di Roma.

ART.6 – Il Presidente del Consiglio di amministrazione è eletto in seno al Consiglio medesimo a scrutinio segreto.

ART.7 – Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione una sola volta. In mancanza, assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina, e, in caso di parità di nomina, il più anziano di età.

ART.8 – I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione. Il Consigliere decaduto viene sostituito da un altro Consigliere designato dalla stessa Autorità cui spetta la designazione ed alla quale

deve essere comunicata la relativa decadenza con richiesta di sostituzione, e il successore resta in carico per tutto il tempo che vi sarebbe stato il Consigliere sostituito. Di tale sostituzione il Consiglio di amministrazione deve fare esplicita richiesta alla Regione Lazio nel medesimo atto con il quale dichiara la decadenza.

ART.9 – Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie e sono indette dal Presidente.

Le prime hanno luogo almeno ogni 2 mesi, e in ogni caso nei termini stabiliti dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo nonché ogni qualvolta lo richieda la normale gestione amministrativa; le altre ogni qualvolta due membri del Consiglio ne chiedano la convocazione indicando gli argomenti da trattare. Qualora il Presidente non ritenga di aderire alla richiesta, dovrà motivarne il rifiuto. La convocazione del Consiglio è obbligatoria se la richiesta è sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

ART.10 – Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con l'intervento di almeno tre di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. Non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prendere parte ad atti o provvedimenti, chi si trovi in situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale. Ai Consiglieri possono essere affidate, dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione, determinate incombenze relative alla vigilanza sul funzionamento della Fondazione.

ART.11 – I verbali delle adunanze, redatti dal Segretario generale, secondo i modi e le norme prescritte dalla legge, devono essere approvati e sottoscritti dal Presidente e da tutti i Consiglieri che vi hanno partecipato. Se qualche Consigliere si allontana o si rifiuta di sottoscriverlo, il Segretario generale ne fa menzione nel verbale.

ART.12 – A ciascun Consigliere spetta esclusivamente un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione. Al Presidente, inoltre, spetta un'indennità di carica mensile che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione. La materia dei gettoni di presenza e dell'indennità al Presidente è regolata conformemente alla normativa vigente e compatibilmente con le disponibilità del bilancio dell'ente.

ART.13 - Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Ente, mediante l'adozione dei programmi e delle direttive generali, e ne

controlla l'attuazione. In particolare il Consiglio delibera, a titolo esemplificativo e non limitativo, in ordine a :

- a) lo Statuto ed i regolamenti;
- b) i bilanci (annuali e pluriennali), le relative variazioni di bilancio ed i conti consuntivi;
- c) le piante organiche e le relative variazioni;
- d) le convenzioni con gli enti locali e le altre Ipab, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) la contrazione di mutui e l'assunzione di spese che impegnino il bilancio per uno o più esercizi;
- f) gli acquisti, le permutate, le alienazioni, i contratti di locazione e di comodato;
- g) la stipulazione dei contratti in base alla deliberazione che ne determina i contenuti fondamentali;
- h) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Fondazione presso enti, aziende ed istituzioni operanti nel settore dell'assistenza pubblica;
- i) il conferimento di incarichi;
- j) la nomina del Segretario generale e del Revisore legale;
- k) l'adozione di procedure disciplinari, le assunzioni e/o i licenziamenti previa istruttoria del Segretario generale;
- l) le attività di cui all'art. 2 dello Statuto.

ART.14 – Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti interni. Egli in particolare, a titolo esemplificativo, ma non limitativo:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione e cura i rapporti con gli enti e le altre autorità;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- c) svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di amministrazione e ne regola i lavori;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- e) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e del volontariato e con ogni altro soggetto operante nel settore dell'assistenza sociale;
- f) formula proposte nelle materie all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;
- g) assume, con ordinanza in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- h) assegna a ciascun membro del Consiglio la trattazione di singoli affari;
- i) rilascia procura e mandati per la rappresentanza in giudizio e la difesa della

Fondazione, nonché procure speciali per singoli e specifici atti;
l) firma gli atti ed i contratti.

ART.15 – Il Segretario generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione, con le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto, e sovrintende allo svolgimento dell'attività gestionale dell'Ente.

Attende, di concerto con il Presidente, alla ordinaria amministrazione secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione.

Adotta gli atti di competenza previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni. Assume la responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura, nella gestione delle risorse assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari. Firma i mandati di pagamento.

Nelle more della prima nomina del Segretario generale o in caso di dimissioni, revoca dell'incarico o grave impedimento comprovato, le relative competenze e funzioni verranno svolte dal Presidente, senza diritto a corrispettivi, al fine di garantire continuità nella gestione della Fondazione.

ART. 16 – Il Revisore legale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili previsto dal D. Lgs 27 gennaio 2010, n.39.

Il Revisore legale ha funzioni di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e sulla conformità del bilancio preventivo e conto consuntivo alle norme di legge.

L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività resa a favore dell'ente.

ART.17 - Il servizio di cassa è gestito da un Tesoriere individuato tra i principali Istituti di credito mediante una procedura a evidenza pubblica secondo l'offerta più vantaggiosa, salvo quanto previsto da normative vigenti e future.

ART. 18 – Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il presente statuto organico è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica nel corso della seduta del 7 dicembre 2016 (delibera n°42).